CAMERA DEI DEPUTATI N. **813-B**

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI SOCIALI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

l'11 giugno 2025 (v. stampato Senato n. 1531)

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 27 gennaio 2026

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIOCCHETTI, ALMICI, AMBROSI, BENVENUTI GOSTOLI, CARETTA, CIABURRO, CIANCITTO, DE CORATO, DEIDDA, GARDINI, IAIA, KELANY, LAMPIS, LANCELLOTTA, LONGI, LOPERFIDO, MACCARI, MAIORANO, MARCHETTO ALIPRANDI, MILANI, POLO, ROSCANI, FABRIZIO ROSSI, ROSSO, ROTELLI, GAETANA RUSSO, SCHIANO DI VISCONTI, TREMAGLIA, URZÌ, VIETRI, VINCI

Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma e istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 28 gennaio 2026

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI	TESTO MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia.	**Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma e istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma.**
Art. 1.	Art. 1.
(Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma)	*(Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma)*
1. La Repubblica riconosce il primo sabato di maggio di ogni anno quale Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione di tale malattia e di promuovere iniziative per la diagnosi precoce a favore dei soggetti maggiormente esposti ai fattori di rischio.	1. La Repubblica riconosce il primo sabato di maggio di ogni anno quale Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione di tale malattia e di promuovere iniziative per la diagnosi precoce a favore dei soggetti maggiormente esposti ai fattori di rischio. **Nel caso in cui il primo sabato di maggio coincida con il 1° maggio, la Giornata nazionale di cui al primo periodo ricorre il secondo sabato di maggio.**
2. In occasione della Giornata di cui al comma 1, lo Stato, le regioni, gli enti locali, le aziende sanitarie, le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione e gli enti del Terzo settore possono organizzare attività di sensibilizzazione e di *screening* per la prevenzione del melanoma.	2. *Identico*.
3. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.	3. *Identico*.
Art. 2.	Art. 2.
(Campagne di informazione e divulgazione scientifica)	*(Campagne di informazione e divulgazione scientifica)*
1. Il Ministero della salute può realizzare campagne di informazione e divulgazione scientifica volte a sensibilizzare la popolazione generale sull'importanza della prevenzione primaria e secondaria del melanoma, a tal fine avvalendosi di divulgatori scientifici, degli enti del Terzo settore e	*Identico*.

delle associazioni impegnate nella prevenzione del melanoma.

2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero della salute, può promuovere nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado la diffusione di buone norme di prevenzione primaria, come l'autoesame della cute, per ridurre i fattori di rischio.

Art. 3.

(Consenso informato in materia di esecuzione di tatuaggi)

1. Al fine di garantire che il cliente sia consapevole dei rischi e delle procedure legati al tatuaggio e di tutelare il professionista tatuatore, nonché al fine di contribuire alla prevenzione del melanoma, gli esercenti le attività di esecuzione dei tatuaggi informano i propri clienti riguardo agli effetti sulla salute derivanti dall'esecuzione e dalla rimozione di tatuaggi nonché alle precauzioni da tenere all'esito della loro effettuazione.

2. L'informativa di cui al comma 1 è redatta in forma scritta e rilasciata al cliente, il quale sottoscrive una dichiarazione attestante il proprio consenso informato. Tale dichiarazione è datata e sottoscritta anche dal professionista tatuatore che ha effettuato il trattamento e conservata dall'esercente, perché sia resa disponibile alle autorità di vigilanza e controllo.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti contenuti, modalità e tempi di conservazione della documentazione di cui al comma 2 e sono predisposte apposite linee guida in materia, tenendo conto dell'evoluzione normativa unionale e delle evidenze scientifiche.

4. Gli obblighi previsti dai commi 1 e 2 decorrono dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gaz-*

	***zetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 3 con cui sono definiti contenuti, modalità e tempi di conservazione della documentazione.**
Art. 3.	Art. **4**.
(Campagne di screening *dermatologico)*	*(Campagne di* screening *dermatologico)*
1. Le regioni e le aziende sanitarie locali possono promuovere campagne di *screening* per la prevenzione del melanoma destinate agli individui portatori di particolari fattori di rischio, tra cui la familiarità di primo grado per il melanoma, il fototipo basso, la residenza in territori climaticamente esposti a frequenti precipitazioni nevose, il lavoro foto-esposto e la residenza in zone marittime ove l'indice universale di radiazione ultravioletta solare (UV *index*) è più alto.	1. Le regioni e le aziende sanitarie locali possono promuovere**, in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione, i medici di comunità e delle cure primarie, i medici di medicina generale e le farmacie, anche attraverso servizi di telemedicina e teleconsulto,** campagne di *screening* per la prevenzione del melanoma destinate agli individui portatori di particolari fattori di rischio, tra cui la familiarità di primo grado per il melanoma, il fototipo basso, **l'età maggiore di cinquanta anni,** la residenza in territori climaticamente esposti a frequenti precipitazioni nevose, il lavoro foto-esposto e la residenza in zone marittime ove l'indice universale di radiazione ultravioletta solare (UV *index*) è più alto.
Art. 4.	Art. **5**.
(Clausola di invarianza finanziaria)	*(Clausola di invarianza finanziaria)*
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	*Identico.*